CAMERA DEI DEPUTATI N. **3043**-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(**MELONI**)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(**NORDIO**)

Conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2026, n. 127, recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano

Presentato il 23 luglio 2026

(Relatore: **MASCHIO**)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 5 agosto 2026, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3043 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 3 articoli per un totale di 9 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità di garantire il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti civili e penali presso il tribunale di Bolzano e la procura della Repubblica operante presso il medesimo tribunale a seguito del crollo, avvenuto in data 16 luglio, di una parte dell'immobile in cui tali uffici hanno sede;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 1, al comma 5, a causa del menzionato crollo, prevede che, per i procedimenti penali sospesi ai sensi dei precedente commi 1 e 2, il corso della prescrizione (nonché i termini relativi alla durata massima della custodia cautelare e delle altre misure coercitive non custodiali) è sospeso a data successiva al 30 settembre 2026; al riguardo, la relazione illustrativa precisa che le misure disposte dal decreto in esame riprendono, con gli adattamenti resi necessari dalla specificità dell'evento, soluzioni già sperimentate in precedenti disposizioni giustificate anch'esse da eventi eccezionali; tra queste viene segnalato l'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, adottato in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19; sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale si è pronunciata sul citato articolo 83 – il quale, analogamente alla disposizione in esame, disponeva la sospensione dei procedimenti e dei processi penali e del decorso dei termini di prescrizione – con la sentenza n. 278 del 2020, dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione e salvaguardando così la disciplina emergenziale; nel percorso argomentativo, la Corte, nel ribadire la natura sostanziale dell'istituto della prescrizione del reato – carattere che si estende alle norme sulla sospensione del relativo termine, con conseguente soggezione al principio di irretroattività sfavorevole, previsto dal già richiamato articolo 25, secondo comma – ha tuttavia precisato che tale principio non risulta violato allorché la sospensione della prescrizione non è introdotta in via autonoma da una norma sopravvenuta, bensì consegua alla sospensione dei procedimenti disposta per legge; l'effetto sospensivo, infatti, secondo la Corte, deve essere ricondotto esclusivamente all'articolo 159 del codice penale – norma anteriore alla commissione del reato e, perciò, conforme all'articolo 25, comma secondo, della Costituzione – la quale stabilisce che la sospensione del procedimento o del processo, imposta da una particolare disposizione di legge, sospende anche il corso del

termine di prescrizione del reato; alla luce di tali rilievi, la disposizione in esame, al fine di assicurare un più stretto ed efficace coordinamento normativo con le coordinate interpretative espresse dalla Corte costituzionale, potrebbe essere approfondita richiamando l'articolo 159 del codice penale in materia di sospensione dei termini di prescrizione, analogamente alla formulazione impiegata nel precedente decreto-legge n. 73 del 2018, anch'esso emanato per assicurare l'operatività di un Tribunale ordinario a seguito della dichiarazione di inagibilità dell'immobile ospitante;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 5, richiamando l'articolo 159 del codice penale in materia di sospensione dei termini di prescrizione dei procedimenti e dei processi sospesi per legge.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3043, di conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2026, n. 127, recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano;

rilevato che:

il decreto-legge si compone di 3 articoli;

l'articolo 1 contiene misure processuali urgenti per far fronte all'inagibilità degli uffici giudiziari di Bolzano, a seguito del crollo di una parte dei relativi immobili verificatosi in data 16 luglio 2026, disponendo, salvo talune eccezioni, il rinvio d'ufficio delle udienze civili e penali fissate dinanzi al tribunale di Bolzano tra il 16 luglio e il 30 settembre 2026 (comma 1), prevedendo, per il medesimo periodo, la sospensione dei termini processuali (comma 2), ad eccezione di quelli relativi a taluni procedimenti connotati da urgenza e indifferibilità (comma 3), escludendo la sospensione dei termini delle indagini preliminari per i procedimenti riguardanti delitti di criminalità organiz-

zata e terrorismo (comma 4), disciplinando ulteriori ipotesi di sospensione – compresa quella della prescrizione – con riguardo ai procedimenti penali in corso (comma 5), intervenendo sul computo dei termini di ragionevole durata dei processi (comma 6) e disponendo l'applicazione delle precedenti disposizioni in deroga alla sospensione feriale ordinaria dei termini (comma 7);

gli articoli 2 e 3 recano, rispettivamente, le clausole di invarianza finanziaria e di entrata in vigore del decreto-legge;

ritenuto:

per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento risulta interamente riconducibile alla materia « giurisdizione e norme processuali », attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale dall'articolo 117, secondo comma, lettera *l)*, della Costituzione;

per quanto concerne il rispetto degli altri princìpi costituzionali, che:

la misura della sospensione dei processi – che ha come esplicita finalità quella di sospendere, temporaneamente, l'ordinario esercizio della funzione giurisdizionale – si relaziona con il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e sul diritto di difesa, nonché sui princìpi generali relativi alla funzione giurisdizionale e alla ragionevole durata del processo e sul principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, sanciti, rispettivamente, dagli articoli 24, 111 e 112 della Costituzione;

secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 47 del 1969), la sospensione dei termini processuali, collegata a circostanze naturali straordinarie, prevista per breve tempo e in via del tutto eccezionale, non incide sul diritto di difesa dei cittadini, sull'obbligo di iniziativa dell'azione penale da parte del pubblico ministero e sull'esercizio dell'attività giurisdizionale e, inoltre, riguardando la totalità dei cittadini della zona colpita dall'evento, non determina alcuna discriminazione suscettibile di infrangere il principio di eguaglianza;

la sospensione del corso della prescrizione, di cui all'articolo 1, comma 5, interagisce con i princìpi costituzionali di legalità in materia penale e di irretroattività della legge penale, sanciti dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione;

al riguardo, la Corte costituzionale, oltre ad affermare la natura sostanziale della prescrizione in materia penale, tale da rientrare nell'alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale enunciato dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione (sentenza n. 115 del 2018, ordinanza n. 24 del 2017, sentenze n. 143 del 2014, n. 236 del 2011, n. 294 del 2010 e n. 393 del 2006), ha chiarito altresì che la sospensione del termine di prescrizione del reato rientra nella causa generale di sospensione della prescrizione stabilita dall'articolo 159 del codice penale e deve pertanto essere ricondotta esclusivamente a tale disposizione, che, essendo anteriore alle condotte

contestate agli imputati nei relativi giudizi, non si pone in contrasto con il principio di irretroattività della norma penale sostanziale sfavorevole e deve ritenersi, perciò, conforme all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2026, n. 127, recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2026, n. 127, recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano.**
Art. 1.	Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 23 luglio 2026, n. 127, recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano.	1. Il decreto-legge 23 luglio 2026, n. 127, recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano**,** è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	2. *Identico*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « e dei procedimenti esecutivi, » *sono inserite le seguenti:* « i termini »;

al comma 3:

alla lettera a)*, dopo le parole:* « con decreto non impugnabile » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;

alla lettera b)*, le parole:* « nei procedimenti » *sono sostituite dalla seguente:* « procedimenti »;

al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « del comma 1 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo ».

Decreto-legge 23 luglio 2026, n. 127, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 169 del 23 luglio 2026.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

—

Misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Rilevato che in data 16 luglio 2026 si è verificato il crollo di una parte dell'immobile in cui hanno sede il tribunale di Bolzano e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, a seguito del quale l'immobile risulta interamente inagibile;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti civili e penali presso il tribunale di Bolzano e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;

Rilevato che prima del 30 settembre 2026 non è oggettivamente possibile garantire la piena funzionalità della sede del tribunale e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale e, quindi, l'ordinaria trattazione dei procedimenti civili e penali e lo svolgimento delle connesse attività di cancelleria e segreteria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 23 luglio 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

Articolo 1.

(Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale)

1. Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 16 luglio 2026 e il 30 settembre 2026 innanzi al tribunale di Bolzano sono rinviate d'ufficio a data successiva al 30 settembre 2026, salvo quelle che si siano regolarmente tenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

2. Dal 16 luglio 2026 al 30 settembre 2026 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso il tribunale e la procura della Repubblica di Bolzano. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni, i termini di durata della fase delle indagini preliminari e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:

a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e, in genere, tutti i

Articolo 1.

(Misure urgenti in materia di giustizia civile e penale)

1. *Identico*.

2. Dal 16 luglio 2026 al 30 settembre 2026 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso il tribunale e la procura della Repubblica di Bolzano. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, **i termini** per le impugnazioni, i termini di durata della fase delle indagini preliminari e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

3. *Identico*:

a) cause relative ai diritti delle persone minorenni, al diritto all'assegno di mantenimento, agli alimenti e all'assegno divorzile o ad obbligazioni alimentari; procedimenti cautelari; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e, in genere, tutti i

procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;	procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato, con decreto non impugnabile**,** e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore, egualmente non impugnabile;
b) procedimenti di convalida dell'arresto, del fermo, dell'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e del sequestro disposto d'urgenza, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive, nonché, quando gli imputati o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, **nei** procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza personali;	*b)* procedimenti di convalida dell'arresto, del fermo, dell'ordine di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare e del sequestro disposto d'urgenza, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive, nonché, quando gli imputati o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza personali;
c) nei casi di cui all'articolo 392, commi 1 e 1-*bis*, del codice di procedura penale;	*c) identica*;
d) nel corso delle indagini preliminari, quando occorre procedere con la massima urgenza al compimento di atti rispetto ai quali opera la sospensione dei termini. In questo caso il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini o del suo difensore, pronuncia ordinanza nella quale sono specificamente enunciate le ragioni dell'urgenza e la natura degli atti da compiere. Allo stesso modo il pubblico ministero provvede con decreto motivato quando deve procedere al compimento degli atti previsti dall'articolo 360 del codice di procedura penale.	*d) identica*.
4. La sospensione di cui al comma 2 per i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata e terrorismo.	4. *Identico*.
5. Nei procedimenti penali di cui ai commi 1 e 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini previsti dagli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale.	5. *Identico*.

6. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 1 non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 30 settembre 2026. Nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 2 non si tiene conto del periodo compreso tra il 16 luglio 2026 e il 30 settembre 2026.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga agli articoli 1, 2, 2-*bis*, 3 e 4 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Articolo 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*
NORDIO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

6. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del comma 1 **del presente articolo** non si tiene conto del periodo compreso tra la data originaria dell'udienza rinviata e il 30 settembre 2026. Nei procedimenti i cui termini sono stati sospesi a norma del comma 2 non si tiene conto del periodo compreso tra il 16 luglio 2026 e il 30 settembre 2026.

7. *Identico*.

Articolo 2.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Identico.



19PDL0210990